



COMUNE di TURRI

(Provincia del Sud Sardegna)

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

e documenti allegati



L'ORGANO di REVISIONE

CADDEO Dott. Roberto

L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 2/BP del 14/03/2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- ✓ esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020/2022 nelle giornate del **3/4/5/10 e 14 c.m.**, unitamente agli allegati di legge;
- ✓ visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» (**T.U.E.L.**);
- ✓ visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET-Armonizzazione contabile enti territoriali,

PRESENTA

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022, del Comune di TURRI (SU) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Sardara, 14/03/2020


L'ORGANO di REVISIONE
Firmato CADDEO Dott. Roberto 14/03/2020



SOMMARIO

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE.....	5
DOMANDE PRELIMINARI.....	5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	7
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019.....	7
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.....	9
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	10
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	12
Previsioni di cassa.....	14
Verifica equilibrio corrente anni 2020/2022.....	16
Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	20
La nota integrativa.....	22
Verifica della coerenza interna.....	26
Verifica della coerenza esterna.....	29
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020/2022.....	30
A) ENTRATE.....	30
Entrate da fiscalità locale.....	30
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	32
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	32
Sanzioni amministrative da codice della strada.....	33
Proventi dei beni dell'ente.....	34
Proventi dei servizi pubblici.....	34
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	36
Spese di personale.....	36
Spese per incarichi di collaborazione autonoma (articolo 7 comma 6, D. Lgs. n. 165/2001)....	37
Spese per acquisto beni e servizi.....	37
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	38
Fondo di riserva di competenza.....	40
Fondi per spese potenziali.....	41
Fondo di riserva di cassa.....	42
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	42
ORGANISMI PARTECIPATI.....	43
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	44
INDEBITAMENTO.....	45
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	47
CONCLUSIONI.....	49



PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto **CADDEO Dott. Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti nominato con delibera dell'organo consiliare n. 25 del 27/11/2018,

PREMESSO

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito anche T.U.E.L.), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
- che è stato ricevuto in data **27/02/2020** lo schema del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2020/2022, approvato dalla Giunta Comunale in data **25/02/2020** con deliberazione n. 25, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
- viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il **T.U.E.L.**;
- visto lo Statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data **25/02/2020** in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020/2022.

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di TURRI (SU) registra una popolazione al 01/01/2019, di n. **420** abitanti.

L'ente non è stato istituito a seguito di processo di fusione per unione.

L'ente non è incorporante del processo di fusione per incorporazione.

L'ente non è terremotato.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 **ha** aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - *in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità* - sono suffragate da analisi e/o studi dei Responsabili dei Servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, comma 5, T.U.E.L. e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs n. 118/2011.

L'Ente **ha gestito** in esercizio provvisorio rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'articolo 163 del T.U.E.L..

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020/2022.

L'Ente **non ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui:

- all'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
- al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lettera g) e lettera h);
- all'articolo 172 T.U.E.L. e al D.M. 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.).

L'Ente **ha adottato** il "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*" di cui all'articolo 18-bis, D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al D.M. 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente **ha adottato** il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'articolo 2 comma 594 e seguenti della legge n. 244/2007. A tale proposito, l'organo di revisione segnala al Consiglio Comunale che l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali è stato abrogato esplicitamente dalla **legge n. 157/2019 di conversione del D.L. n. 124/2019**.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del

pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857, della legge n. 145/2018
(*legge di bilancio 2019*)

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni per finanziare **debiti fuori bilancio**, preventivamente riconosciuti. Nel corso dell'anno 2019 non risultano riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio.

L'Ente **non si è avvalso** della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, prevista dall'articolo 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.



VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI**GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019**

L'organo consiliare ha approvato con deliberazione n. **11** del **28/05/2019** la proposta di rendiconto per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. **1/CONS** in data **10/05/2019** si evidenzia che:

- x sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- x non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- x è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- x sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- x non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- x è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- x gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno **2018** si è chiusa con un risultato di amministrazione al **31/12/2018** così distinto ai sensi dell'articolo 187 del T.U.E.L.

Risultato di amministrazione

	31/12/2018
Risultato di amministrazione (+/-)	1.329.834,94
di cui:	
a) Fondi accantonati	41.292,43
b) Fondi vincolati	249.192,25
c) Fondi destinati ad investimento	396.771,25
d) Fondi liberi	642.579,01
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	1.329.834,94

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione, per cui non si rende necessario provvedere al finanziamento nel bilancio di previsione 2020/2022.



La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

367506			
	2017	2018	2019
Disponibilità:	1.501.434,76	1.619.737,81	1.827.706,32
di cui cassa vincolata	170.695,10	291.556,48	367.506,08
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente *si è* dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020/2022 è tale **da garantire** il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'articolo 162 del T.U.E.L.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020/2022 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi articolo 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal D.M. 1 agosto 2019.

Ai fini della determinazione degli equilibri **sono stati** adeguatamente considerati gli effetti derivanti sia dall'eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex D.L. n. 119/2018 sia delle ingiunzioni fiscali ex articolo 15 D.L. n. 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni agevolate ex art. 16-bis D.L. n. 34/2019 sia, infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino a mille euro ex articolo 4, comma 1 D.L. n. 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione dello stralcio indicati dall'articolo 16-quater del D.L. n. 34/2019.

Non è presente disavanzo tecnico.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del T.U.E.L.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:



Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI							
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI		
					ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	48.832,38	38.145,36	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	203.319,99	663.502,80	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	199.685,87	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	1.619.737,81	1.827.706,32		
10000	TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39.033,15	previsione di competenza previsione di cassa	190.201,21 215.250,49	187.246,59 226.279,74	187.323,59 187.323,59
20000	TITOLO 2	Trasferimenti correnti	37.864,16	previsione di competenza previsione di cassa	694.503,76 715.843,63	772.529,97 810.394,13	764.910,16 765.435,84
30000	TITOLO 3	Entrate extratributarie	52.537,61	previsione di competenza previsione di cassa	74.439,72 92.184,42	75.461,33 127.998,94	75.461,33 75.461,33
40000	TITOLO 4	Entrate in conto capitale	358.213,26	previsione di competenza previsione di cassa	702.902,15 734.972,96	184.221,88 542.435,14	172.623,98 147.123,98
50000	TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60000	TITOLO 6	Accensione prestiti	13.615,38	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 13.615,38	0,00 13.615,38	0,00 0,00
70000	TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90000	TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.551,04	previsione di competenza previsione di cassa	364.275,00 374.595,08	364.275,00 374.826,04	364.275,00 364.275,00
TOTALE TITOLI			511.814,60	previsione di competenza previsione di cassa	2.026.321,84 2.146.461,96	1.583.734,77 2.095.549,37	1.564.594,06 1.539.619,74
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			511.814,60	previsione di competenza previsione di cassa	2.478.160,08 3.766.199,77	2.285.382,93 3.923.255,69	1.564.594,06 1.539.619,74

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI		
					ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	194.431,23	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	987.572,18	971.442,42 38.145,36 0,00	928.533,57 0,00 0,00	935.078,35 0,00 0,00
			previsione di cassa	1.077.218,82	1.129.612,32		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	72.505,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.093.922,14	915.718,06 663.502,80 0,00	236.205,78 0,00 (0,00)	211.489,26 0,00 (0,00)
			previsione di cassa	452.947,16	988.223,92		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	32.390,76	33.947,45 0,00 0,00	35.579,71 0,00 (0,00)	28.777,13 0,00 (0,00)
			previsione di cassa	32.390,76	33.947,45		
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.140,34	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	364.275,00	364.275,00 0,00 0,00	364.275,00 0,00 (0,00)	364.275,00 0,00 (0,00)
			previsione di cassa	367.139,39	367.415,34		
TOTALE TITOLI		270.077,43	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.478.160,08	2.285.382,93 701.648,16 0,00	1.564.594,06 0,00 0,00	1.539.619,74 0,00 0,00
			previsione di cassa	1.929.696,13	2.519.199,03		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		270.077,43	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.478.160,08	2.285.382,93 701.648,16 0,00	1.564.594,06 0,00 0,00	1.539.619,74 0,00 0,00
			previsione di cassa	1.929.696,13	2.519.199,03		

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

Al bilancio di previsione 2020/2022 non risulta applicato avanzo di amministrazione 2019 presunto.

A tale proposito l'organo di revisione segnala che il principio contabile 4/2 stabilisce che non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte Costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Qualora l'ente intenda applicare al bilancio di previsione le quote vincolate ed accantonate nelle modalità previste dal principio è necessario allegare i nuovi prospetti a1) e a2) previsti dal Decreto del 1/8/2019.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Si precisa che la contabilizzazione del FPV tiene conto delle novità approvate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D.Lgs. n. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.



Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2020 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	38.145,36
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	0,00
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	38.145,36

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2020	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	701.648,16
FPV di parte corrente applicato	38.145,36
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	663.502,80
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	701.648,16
FPV corrente:	38.145,36
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	38.145,36
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	663.502,80
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	663.502,80
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2020

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	38.145,36
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	38.145,36
Entrata in conto capitale	663.502,80
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	663.502,80
TOTALE	701.648,16

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il FPV di spesa corrisponda al FPV di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.827.706,32
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	226.997,27
2	Trasferimenti correnti	810.394,13
3	Entrate extratributarie	129.797,06
4	Entrate in conto capitale	542.435,14
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	13.615,38
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	374.826,04
	TOTALE TITOLI	2.098.065,02
	TOTALE GENERALE ENTRATE	3.925.771,34

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
1	Spese correnti	1.129.612,32
2	Spese in conto capitale	988.223,92
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	33.947,45
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	367.415,34
	TOTALE TITOLI	2.519.199,03
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.519.199,03
	SALDO DI CASSA	1.406.572,31

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'articolo 162 del T.U.E.L..

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

Comune di TURRI (SU)

L'organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi **hanno partecipato** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del T.U.E.L..

Il fondo iniziale di cassa al 01/01/2020 comprende la cassa vincolata per **euro 367.506,08**.

L'ente **si dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.



La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				1.827.706,32
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39.750,68	187.246,59	226.997,27	226.997,27
2	Trasferimenti correnti	37.864,16	772.529,97	810.394,13	810.394,13
3	Entrate extratributarie	54.335,73	75.461,33	129.797,06	129.797,06
4	Entrate in conto capitale	358.213,26	184.221,88	542.435,14	542.435,14
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	13.615,38	0,00	13.615,38	13.615,38
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.551,04	364.275,00	374.826,04	374.826,04
	TOTALE TITOLI	514.330,25	1.583.734,77	2.098.065,02	2.098.065,02
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	514.330,25	1.583.734,77	2.098.065,02	3.925.771,34

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese correnti	194.431,23	971.442,42	1.165.873,65	1.129.612,32
2	Spese in conto capitale	72.505,86	915.718,06	988.223,92	988.223,92
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	0,00	33.947,45	33.947,45	33.947,45
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.140,34	364.275,00	367.415,34	367.415,34
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	270.077,43	2.285.382,93	2.555.460,36	2.519.199,03
	SALDO DI CASSA				1.406.572,31

Il Revisore segnala che il comma 555 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2020/2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'articolo 162 del T.U.E.L. sono così assicurati:

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.827.706,32		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	38.145,36	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.035.237,89 0,00	1.027.695,08 0,00	1.028.220,76 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	971.442,42 0,00 23.821,24	928.533,57 0,00 23.821,45	935.078,35 0,00 23.821,24
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	33.947,45 0,00 0,00	35.579,71 0,00 0,00	28.777,13 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		67.993,38	63.581,80	64.365,28
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	67.993,38	63.581,80	64.365,28
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	663.502,80	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	184.221,88	172.623,98	147.123,98
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	67.993,38	63.581,80	64.365,28
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	915.718,06 0,00	236.205,78 0,00	211.489,26 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

Non sono presenti nello schema di bilancio di previsione 2020/2022 entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente.

Sono presenti nello schema di bilancio di previsione 2020/2022 entrate di parte corrente per euro 67.993,38 per l'anno 2020, euro 63.581,80 per l'anno 2021 ed euro 34.365,28 per l'anno 2020 destinate a spese del titolo secondo

Il saldo di parte corrente ammonta ad euro 0,00 per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Il Revisore segnala che nella gestione 2020 gli enti dovranno tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno verificati in base ai nuovi schemi di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 (comma 821) come modificato dal D.M. 01 agosto 2019 (cfr. paragrafo "Verifica della coerenza esterna, Equilibri di finanza pubblica").

In particolare, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ARCONET ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Utilizzo proventi alienazioni

Il Revisore segnala che il comma 866 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;*
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'articolo 1 comma 866 della legge n. 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'organo di revisione evidenzia, altresì, che il Decreto fiscale D.L. n. 124/2019, convertito nella legge n. 157/2019, all'articolo 30, comma 2-ter, ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regione, degli Enti Locali e degli enti Pubblici anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e solo in assenza di suddetto debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al comma 866, articolo 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'articolo 11-bis, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui


Il Revisore segnala che il comma 867 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015/2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n. 78/2015), anche per spesa corrente.

La disposizione previgente limitava l'applicazione al periodo 2015/2017.

Tuttavia il Decreto fiscale (D.L. n. 124/2019, legge n. 157/2019) articolo 57, comma 1-quater, modifica l'articolo 7 comma 2 del D.L. n. 78 del 2015 sopracitato, e viene prorogata al 2023 la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui;*
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.*

L'ente **non si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma



867 legge n. 205/2017 come sopra modificata. (L'ente, in effetti, non ha programmato operazioni di rinegoziazione di mutui).

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n. 196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5) del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.


E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Si deve prendere a riferimento la classificazione effettuata dall'ente ai fini BDAP. Nella tabella le entrate devono essere valorizzate al netto del relativo FCDE.



Comune di TURRI (SU)

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	FCDE	Anno 2021	FCDE	Anno 2022	FCDE
Entrate da titoli abilitativi edilizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione tributaria	6.000,00	4.860,80	6.000,00	4.860,80	6.000,00	4.860,80
Canoni per concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanzioni codice della strada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre da specificare: Rimborsio spese elezioni	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	9.000,00	4.860,80	6.000,00	4.860,80	6.000,00	4.860,80

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
consultazione elettorali e referendarie locali	3.000,00	0,00	0,00
spese per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
sentenze esecutive e atti equiparati	0,00	0,00	0,00
ripiamo disavanzii organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
penale estinzione anticipata prestiti	0,00	0,00	0,00
altre da specificare	0,00	0,00	0,00
Totale	3.000,00	0,00	0,00



La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del T.U.E.L;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/2 precisa inoltre:

9.11.2 *La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.*

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

9.11.3 *La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione*

dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) i ripiani disavanzi progressivi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni;
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 365^1)]\}$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio.

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento.

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

¹ Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti²:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6;
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate;
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti. Nella stessa nota, inoltre, gli enti in disavanzo (lettera E) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897/900, della legge di bilancio 2019.

Si tratta, come noto, della disposizione che consente agli enti che presentano una consistenza positiva della lettera A) del risultato di amministrazione di applicare quote di avanzo (non libero ovviamente) per la differenza tra quest'ultima grandezza e il valore minimo obbligatorio del fondo crediti di dubbia esigibilità e del valore del fondo anticipazioni di liquidità, aumentata della quota iscritta a ripiano nel primo esercizio del bilancio.

² La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

Comune di TURRI (SU)

Qualora, di converso, la differenza sia nulla o sia negativa, dal momento che il risultato di amministrazione «non copre» gli obblighi di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità ovvero del fondo per l'anticipazione di liquidità, allora l'applicazione delle quote di avanzo accantonato, vincolato o destinato può avvenire entro il limite (quantitativo) della quota di disavanzo applicata al primo esercizio del bilancio di previsione.

Si tratta di una informativa appropriata e utile che consente di chiarire la conformità delle applicazioni di avanzo non libero da parte degli enti che hanno registrato un disavanzo in fase di ripiano progressivo e che, in questo modo, esplicitano chiaramente le quote utilizzabili.

Infine, sempre secondo il principio, è utile ricordare che la nota integrativa deve provvedere a descrivere (con riferimento alle componenti più rilevanti) l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.



VERIFICA DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- 1) anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);*
- 2) gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale;*
- 3) pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.*

Ne consegue che l'organo di revisione deve verificare, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020/2022 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione D.U.P.

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), è stato predisposto dalla Giunta Comunale tenuto conto dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (*Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011*).

In particolare, si rammenta che:

- x con deliberazione della Giunta Comunale n. **62** del **18/07/2019** veniva approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022 ai fini della presentazione del medesimo documento al Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- x con deliberazione del Consiglio Comunale n. **19** del **12/09/2019** veniva approvato il citato Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022;
- x con deliberazione della Giunta Comunale n. **24** del **25/02/2020** veniva approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2020/2022;
- x il documento finale di programmazione verrà approvato dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.

Sul D.U.P.S. 2020/2022 l'organo di revisione ha espresso parere con verbale del **05/09/2019** e sulla relativa nota di aggiornamento ha espresso parere, invece, in data **10/03/2020** attestando, in entrambi i casi, la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il D.U.P.S. contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:



Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio di previsione finanziario 2020/2022.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2020/2022 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale Vincolato.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il programma triennale 2020/2022 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2020 è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022, come aggiornato con la relativa nota.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").*

La programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 2020/2021 è stata inserita nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022, come aggiornato con la relativa nota.


Non sono presenti acquisti di beni/servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'articolo 39, comma 1 della legge n. 449/1997 e dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di



indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n. 173.

Il contenuto di tale atto (*deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25/02/2020*) è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022, come aggiornato con la relativa nota.

L'organo di revisione, pertanto, ha formulato il parere con verbale in data 10/03/2020, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 448/2001, sulla nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2020/2022.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2020/2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Si segnala che sulla base della ricognizione delle eccedenze di personale eseguita ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 16 della legge n. 183/2011 e sulla base delle dichiarazioni dei Responsabili rese a suo tempo, non risulta soprannumero o eccedenze di personale.

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007

Il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'articolo 2, comma 594, della legge n. 244/2007 è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022, come aggiornato con la relativa nota.

Su tale piano l'organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 1 del T.U.E.L., con verbale del 10/03/2020 (*parere sulla Nota di aggiornamento al D.U.P. 2020/2022*).

L'organo di revisione segnala al Consiglio Comunale che l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali è stato abrogato esplicitamente dalla **legge n. 157/2019 di conversione del D.L. n. 124/2019**.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, **in quanto facoltativo**, non è stato predisposto dall'Amministrazione Comunale.



Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, legge n. 112/2008)

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo della 58, comma 1, legge n. 112/2008 è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022, come aggiornato con la relativa nota. Sul piano l'organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale strumento di programmazione con verbale del **10/03/2020** (*parere sulla Nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2020/2022*).

Per il periodo 2020/2022, non risultano immobili da valorizzare o alienare.

Verifica della coerenza esterna**Equilibri di finanza pubblica**

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820).

Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. n. 118/2011) e dal T.U.E.L., senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 (comma 821) come modificato dal D.M. 01 agosto 2019.



VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020/2022

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020/2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 25/02/2020 da presentare al Consiglio Comunale quale proposta di deliberazione propedeutica all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ha confermato, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura del 0,5%, senza soglia di esenzione per importi di reddito.

Le previsioni di gettito per gli anni 2020/2022 (euro 13.410,24) sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011.

I.U.C. - Imposta Comunale Unica

L'organo di revisione segnala al Consiglio Comunale che l'articolo 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale - I.U.C. (IMU/TASI/TARI) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

IMU (Imposta Municipale Propria)

La nuova "Imposta Municipale Propria" (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780 della legge 27/12/2019, n. 160 – (legge di Bilancio 2020).

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria, è così composto:

IUC	Esercizio 2019 (asestato)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	45.823,42	43.746,01	43.823,01	43.823,01
TASI	0,00			
Totale	45.823,42	43.746,01	43.823,01	43.823,01

Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

IUC	Esercizio 2019 (assestato)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
TARI	31.065,41	31.065,41	31.065,41	31.065,41
Totale	31.065,41	31.065,41	31.065,41	31.065,41

Con riferimento alla TARI, con deliberazione della Giunta Comunale n. **22** del **25/02/2020**, l'amministrazione comunale ha deciso di confermare, provvisoriamente fino alla predisposizione del P.E.F. (*Piano Economico Finanziario*) per il 2020, quanto già approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. **5** del **22/03/2019** avente ad oggetto: "Approvazione Piano Finanziario e tariffe 2019 – TARI 2019 (Tassa Rifiuti)".

In particolare, l'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di *euro 31.065,41*, importo identico rispetto alle previsioni definitive 2019, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente *non ha* approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 443 e 444 del 31 ottobre 2019.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 il comune *non ha* tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 predisposte a cura del MEF - Dipartimento delle Finanze.

Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di *euro 100,00* a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio-ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio Comunale con deliberazione n. **7** del **22/05/2014**.

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta allo stesso importo dell'anno 2019.

L'articolo 57-bis, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile p.v..

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi:

- x imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- x canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

Altri Tributi	Esercizio 2019 (asestato)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICP	130,58	130,58	130,58	130,58
COSAP	1.990,50	1.990,50	1.990,50	1.990,50
Totale	2.121,08	2.121,08	2.121,08	2.121,08

Le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità sono state approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. **13** del **25/02/2020** (Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31/08/1995).

Le tariffe COSAP, invece, sono state approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. **19** del **25/02/2020**. Sono state riconfermate le aliquote applicate nell'anno 2019 (Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 27/10/1998).

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2018*	Residuo 2018*	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU	2.000,00	1.812,15	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TASI	0,00	0,00	0,00			
ADDITIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
COSAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.000,00	3.812,15	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			0*	4.860,80	4.860,80	4.860,80

*accertato 2019 e residuo 2019 se approvato il rendiconto 2019 - * dato non disponibile.

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020/2022 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2018 (rendiconto)	500,00	0,00	500,00
2019 (assestato)	6.300,00	0,00	0,00
2020 (previsione)	6.300,00	0,00	6.300,00
2021 (previsione)	6.300,00	0,00	6.300,00
2022 (previsione)	6.300,00	0,00	6.300,00

La legge n. 232/2016 art. 1, comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- X realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- X risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- X interventi di riuso e di rigenerazione;
- X interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- X acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- X interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- X interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- X spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legge n. 232/2016 art.1, comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Descrizione	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
sanzioni ex art.208 co 1 cds	0,00	0,00	0,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	0,00	0,00	0,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	n.d.	n.d.	n.d.

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 0,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285);
- euro 0,00 per sanzioni ex art. 142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285).

Poichè non sono state stanziare nel bilancio di previsione entrate derivanti da violazioni al Codice della Strada, l'amministrazione comunale non ha predisposto l'atto di Giunta con il quale destinare almeno il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della legge n. 120 del 29/7/2010.

Non sono presenti in bilancio somme derivanti da violazioni al Codice della Strada destinate alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata (pari ad euro 0,00) è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 0,00;
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 0,00.

L'organo di revisione ha verificato che nello schema del bilancio di previsione 2020/2022, non sono presenti somme da accertare per violazioni al Codice della Strada e che di conseguenza l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

L'organo di revisione sottolinea che la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21/12/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Descrizione	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Fitti reali di fondi rustici	900,00	900,00	900,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	1.504,41	1.504,41	1.504,41
Percentuale fondo (%)	16,90%	16,90%	16,90%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2020	Spese/costi Prev. 2020	%Copertura 2020
Mense scolastiche	12.507,91	20.858,84	59,96%
Sevizio assistenza domiciliare	6.000,00	10.988,54	54,60%
Totale	18.507,91	31.847,38	58,11%

Comune di TURRI (SU)

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2020	FCDE 2020	Previsione Entrata 2021	FCDE 2021	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022
Mense scolastiche*	12.507,91	58,20	12.507,91	58,20	12.507,91	58,20
Servizio assistenza domiciliare	6.000,00	1.319,40	6.000,00	1.319,40	6.000,00	1.319,40
TOTALE	18.507,91	1.377,60	18.507,91	1.377,60	18.507,91	1.377,60


*Si precisa, che il concorso dell'utenza viene stimato nell'importo di euro 6.000,00, per ogni annualità del triennio 2020/2022.

La quantificazione dello stesso fondo appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n. **14 del 25/02/2020**, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del **58,11%**.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette derivanti dal servizio mensa scolastica dal servizio di assistenza domiciliare è previsto nella spesa in conto competenza (parte corrente) per il triennio 2020/2022 un FCDE di *euro 1.377,60*, per ciascuna annualità.

L'organo di revisione prende atto che l'ente **non ha** provveduto ad adeguare le tariffe.



B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020/2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dal rendiconto 2018 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Rendiconto 2018*	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
101	Redditi da lavoro dipendente	253.003,82	333.354,88	304.372,93	304.372,93
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	18.048,45	22.759,47	20.400,63	20.400,63
103	Acquisto di beni e servizi	169.659,69	305.034,50	315.701,69	315.309,47
104	Trasferimenti correnti	228.993,81	239.407,69	230.921,83	230.921,83
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	14.812,96	11.771,63	10.139,37	8.538,29
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.793,88	6.222,88	4.722,88	4.722,88
110	Altre spese correnti	10.609,04	52.891,37	42.274,24	50.812,32
	Totale	698.921,65	971.442,42	928.533,57	935.078,35

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- ✓ con l'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 rispetto al valore 2008, pari ad € 241.085,80, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali, come risultante dal prospetto contabile predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, [per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità interno]. Si precisa che, ai fini della spesa del personale per l'anno 2008, andrebbero, inoltre, considerate le spese per gli impegni relativi ai cantieri occupazionali 2008 e le altre spese per il personale a tempo determinato (in convenzione con altri enti - articolo 1 comma 557 Legge n. 211/2004) per complessivi € 76.761,50, che con riferimento all'anno 2008, non erano da considerare ai fini del calcolo del limite di spesa di personale. Si ritiene, pertanto, che il valore delle spese del personale per l'anno 2008, da individuare quale limite ammonta complessivamente ad € 317.847,30. **Dal presente anno, l'organo di revisione ritiene di dover inserire, questo nuovo importo 2008 nella tabella della verifica del limite di spesa del personale.**
- ✓ dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di € 74.826,31, come risultante dal prospetto contabile predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario.

La spesa indicata comprende anche l'importo dei rinnovi contrattuali previsti per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101	229.153,03	333.354,88	304.372,93	304.372,93
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	16.585,54	16.241,59	16.241,59	16.241,69
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare: CONVENZIONE SEGRETERIA	26.297,93	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Altre spese: da specificare: INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare: RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare: Cantieri occupazionali/ID in convenzione 2008	76.761,50	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	348.798,00	368.296,47	339.314,52	339.314,62
(-) Componenti escluse (B)	30.950,70	65.728,81	65.728,81	65.728,81
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	317.847,30	302.567,66	273.585,71	273.585,81

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562)

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa del personale dell'anno 2008 per gli enti che nel 2015 non erano soggetti al patto, che era pari a **euro 317.847,30**.

La previsione per gli anni 2020 (**euro 44.280,49**), 2021 (**euro 44.280,49**) e 2022 (**euro 44.280,49**) per le assunzioni a tempo determinato è inferiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità, che ammonta complessivamente ad **euro 74.826,31**.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (articolo 7 comma 6, D. Lgs. n. 165/2001)

Nel bilancio di previsione 2020/2022 non sono previste spese per incarichi di collaborazione autonoma di cui all'articolo 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

L'organo di revisione evidenzia che la legge n. 157/2019 di conversione del D.L. n. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- x i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010);
- x i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del D.L. n. 78/2010);
- x il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010);
- x i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010);
- x i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del D.L. n. 78/2010);
- x l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. n. 112/2008);

- x i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
- x l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011 e esempio n. 5

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

L'Ente **non si trova** nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020/2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento ad elenco ISTAT), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.

Non sono, altresì, oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Nella fattispecie in questione l'ente ha ritenuto opportuno calcolare il FCDE con riferimento alle seguenti entrate con un maggior rischio di inesigibilità: TARI/TARES, proventi da rette mensa scolastica, recupero evasione ICI e IMU, fitti reali fabbricati e fondi rustici, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità, proventi da canone di concessione comunità alloggio, proventi da concessione e canone beni immobili.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo della **media semplice** (sia la **media fra totale incassato e totale accertato**, sia la **media dei rapporti annui**).

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)

Accertamenti esercizio X

L'ente non si è avvalso di tale facoltà e ha utilizzato il metodo della media semplice considerando al numeratore solo gli incassi in conto competenza degli ultimi cinque anni.

* (riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. L'ente non si è avvalso di tale facoltà.

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della legge n. 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.Lgs. n. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- ✓ nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- ✓ nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- ✓ nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- ✓ dal 2021 per l'intero importo.

L'organo di revisione segnala che la legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020/2022 e 2021/2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato accantonando l'intero importo che deriva dall'applicazione delle norme sul FCDE (100%).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020/2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. D=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	37.195,99	13.006,39	13.006,39	0,00	34,97%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	6.000,00	1.319,40	1.319,40	0,00	21,99%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	23.890,50	9.495,45	9.495,45	0,00	39,75%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	67.086,49	23.821,24	23.821,24	0,00	35,51%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	67.086,49	23.821,24	23.821,24	0,00	35,51%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. D=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	37.195,99	13.006,39	13.006,39	0,00	34,97%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	6.000,00	1.319,40	1.319,40	0,00	21,99%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	23.890,50	9.495,45	9.495,66	0,21	39,75%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	67.086,49	23.821,24	23.821,45	0,21	35,51%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	67.086,49	23.821,24	23.821,45	0,21	35,51%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	37.195,99	13.006,39	13.006,39	0,00	34,97%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	6.000,00	1.319,40	1.319,40	0,00	21,99%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	23.890,50	9.495,45	9.495,45	0,00	39,75%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	67.086,49	23.821,24	23.821,24	0,00	35,51%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	67.086,49	23.821,24	23.821,24	0,00	35,51%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro 4.890,76 pari allo 0,506% delle spese correnti (spese correnti iniziali euro 966.551,66);

anno 2021 - euro 4.890,76 pari allo 0,534% delle spese correnti (spese correnti iniziali euro 923.642,81);

anno 2022 - euro 4.890,76 pari allo 0,526% delle spese correnti (spese correnti iniziali euro 930.187,59),

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del T.U.E.L. (max 2% - min 0,30% delle spese correnti iniziali) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Il Revisore rammenta che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in quanto l'ente, attualmente, trovasi in esercizio provvisorio). L'accantonamento proposto per l'anno 2020 dell'importo di euro 11.779,37 ed euro 1.162,03 per gli anni 2021 e 2022 viene ritenuto congruo dall'organo di revisione.

In particolare l'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020/2022 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

Legenda tabella

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

FONDO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento rischi contenzioso (causa ATZENI)	10.617,34	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.162,03	1.162,03	1.162,03
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare):	0,00	0,00	0,00
TOTALE	11.779,37	1.162,03	1.162,03

Nella tabella sottostante, l'organo di revisione, evidenzia la composizione delle spese potenziali confluite nell'avanzo di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato (2018):

	Rendiconto Anno 2018
Fondo rischi contenzioso	20.166,60
Fondo oneri futuri	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Altri fondi (specificare: Fondo TFM Sindaco)	3.548,06
TOTALE	23.714,66

A fine esercizio come disposto dall'articolo 167, comma 3 del T.U.E.L. le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa (euro 4.230,04) rientra nei limiti di cui all'articolo 166, comma 2 quater del T.U.E.L. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali – totale spese finali in conto cassa euro 2.113.606,20).

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La legge n. 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla legge n. 145/2018 – legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- *se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio*
- *se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi),*


devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

Pur considerando il rinvio all'annualità 2021 dell'applicazione delle sanzioni, l'Organo di Revisione, invitando l'Ente ad attivarsi celermente, ha verificato che l'Ente:

- ✓ *ha nel corso dell'esercizio 2019 avviato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;*
- ✓ *ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.*



ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2020/2022 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio chiusi al 31/12/2018.

Le società partecipate nell'ultimo bilancio approvato non hanno presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'articolo 2447 del *codice civile* e/o all'articolo 2482-ter del *codice civile*.

Di conseguenza, per tali interventi, non sono state iscritte quote a carico del Comune, nel bilancio 2020.

L'ente non ha società controllate, con la conseguenza che non è stata predisposta la Relazione sul governo societario, contenente il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 175/2016.

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione **ha verificato** che l'ente non ha effettuato accantonamento ai sensi dell'articolo 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, in quanto non sono emerse perdite dai bilanci approvati al 31/12/2018, né sono emerse informazioni di potenziali perdite al 31/12/2019.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (articolo 24, D.Lgs. n. 175/2016)

L'ente non aveva individuato, entro il 31/12/2017, deliberazione Consiglio Comunale n. **23** del **26/09/2017**, partecipazioni da dismettere.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (articolo 20, D.Lgs. n. 175/2016)

L'ente ha provveduto, in data **17/12/2019** (ovvero entro il 31.12.2019), con proprio provvedimento motivato (deliberazione del Consiglio Comunale n. 25), all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione [*anche se negativo*] è stato comunicato, con le modalità previste dall'articolo 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014:


- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 175/2016.

Garanzie rilasciate

Non sono state rilasciate garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

Spese di funzionamento e gestione del personale (articolo 19 D.Lgs. n. 175/2016)

L'ente non possedendo partecipazioni in società controllate non ha l'obbligo di fissare con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, di tali società.



SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

Copertura finanziaria spese di investimento				
Descrizione	euro	2020	2021	2022
Avanzo di parte corrente	€	67.993,38	63.581,80	64.365,28
Entrate dei titoli 4.00-5.00-6.00	€	184.221,88	172.623,98	147.123,98
Fondo pluriennale vincolate di entrata c/capitale	€	663.502,80	0,00	0,00
TOTALE	€	915.718,06	236.205,78	211.489,26

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2020/2022 altri investimenti senza esborso finanziario (*transazioni non monetarie*), come si evince dal seguente prospetto:

	2020	2021	2022
Opere a scapito di permesso di costruire	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche	0,00	0,00	0,00
Permute	0,00	0,00	0,00
Project financing	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. n. 50/2016	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

L'ente non intende acquisire per i triennio 2020/2022 beni con contratto di locazione finanziaria.

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati, e pertanto, tali operazioni non influenzano il calcolo dell'indebitamento dell'ente.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 202 del T.U.E.L.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'articolo 203 del T.U.E.L. come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge n. 164/2016, **ha verificato** che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (comma 2).

L'organo di revisione segnala che le Sezioni riunite della Corte dei Conti (n. 20/2019) sanciscono il permanere dell'obbligo, in capo agli Enti Territoriali, di rispettare il "pareggio di bilancio" ex art. 9 c° 1 e 1 bis legge n. 243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art.10 legge n. 243/2012).

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	327.718,26	296.812,14	264.421,38	230.473,93	194.894,22
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	30.906,12	32.390,76	33.947,45	35.579,71	28.777,13
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	296.812,14	264.421,38	230.473,93	194.894,22	166.117,09
Nr. Abitanti al 31/12	420	420	420	420	420
Debito medio per abitante	706,70	629,57	548,75	464,03	395,52

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del T.U.E.L. e nel rispetto dell'articolo 203 del T.U.E.L..

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	14.812,96	13.328,32	11.771,63	10.139,37	8.538,29
Quota capitale	30.906,12	32.390,76	33.947,45	35.579,71	28.777,13
Totale fine anno	45.719,08	45.719,08	45.719,08	45.719,08	37.315,42

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a **euro 11.771,63** per l'anno 2020, **euro 10.139,37** per l'anno 2021 ed **euro 8.538,29** per l'anno 2022 è

congrua sulla base del riepilogo predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del T.U.E.L. come calcolato nel seguente prospetto:

	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	14.812,96	13.328,32	11.771,63	10.139,37	8.538,29
entrate correnti	802.338,88	849.045,24	856.861,76	959.144,69	1.035.237,89
% su entrate correnti	1,85%	1,57%	1,37%	1,06%	0,82%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Il Revisore segnala che il *comma 557 della legge di bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.*

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non prevede di effettuare ulteriori operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, legge n. 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha** previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha** prestato garanzie principali e sussidiarie da assoggettare a regolare accantonamento.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2020/2022;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'articolo 193 del T.U.E.L.;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel D.U.P.S. 2020/2022;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della legge n. 145/2018 e della deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 20/2019;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

L'organo di revisione propone il termine del 30/6/2020, per la verifica delle entrate eventuali e per le spese che sono autorizzate a condizione. Esempi di entrate eventuali sono rinvenibili: nel gettito arretrato di tributi aboliti, entrate per recupero evasione tributaria, IMU, TASI e TARI, fondo di solidarietà, trasferimenti di enti o privati, contributo per rilascio permesso di costruire, sanzioni per contravvenzione al codice della strada, dividendi da società partecipate.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti


Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio. Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il D.U.P.S., il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperite tutte le risorse finanziarie inserite nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022.

c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020/2022, così come definiti dalla legge di bilancio n. 145/2018 e della deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 20/2019.


d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.



e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quiquies* dell'articolo 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.



CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del T.U.E.L. e tenuto conto:

- x del parere espresso sul D.U.P.S. 2020/2022 e sulla Nota di aggiornamento;
- x del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- x delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- x della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- a) ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del T.U.E.L. e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- b) ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- c) ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla legge di bilancio n. 145/2018,

ESPRIME

pertanto, ***parere favorevole*** sulla proposta di bilancio di previsione 2020/2022 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE
Firmato CADDEO Dott. Roberto 14/03/2020

